



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 42 DEL 18/02/2020

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "63° CARNEVALE DEI RAGAZZI", IN PROGRAMMA NEI GIORNI DI : SABATO 22, DOMENICA 23 E MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020 NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DI FORMIGINE

Sindaco

PREMESSO che :

- Nelle date di sabato 22, domenica 23 e martedì 25 febbraio 2020, nel centro storico del capoluogo di Formigine si svolgeranno le manifestazioni carnevalesche con sfilata di carri allegorici del "63° Carnevale dei Ragazzi" ;
- la manifestazione *de qua* si configura quale evento di rilevante portata, non solo locale, cui è connesso un prevedibile, notevole, afflusso di pubblico eterogeneo, tale da raggiungere il livello di diverse migliaia di persone;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità degli intervenuti e per prevenire eventuali e possibili episodi di vandalismo, imbrattamento , danneggiamento e violenza , l'utilizzo di contenitori in vetro – o comunque di materiale vetroso soggetto a frammentazione – o lattine , può rivelarsi fonte di pericolo soprattutto nelle aree dove vi sarà consistente adunanza di persone;

CONSIDERATO che il gettito e l'abbandono di tali oggetti, in quanto costruiti in materiale vetroso, può creare situazioni di pericolo derivanti dallo loro frammentazione , oltre a ingenerare condizioni di generale disagio e precarietà igienica ;

DATO ATTO che i predetti contenitori, in ispecie le bottiglie di vetro, possono – nelle particolari circostanze di tempo e di luogo, quali quelle connesso all 'evento in premessa indicato - configurarsi quali oggetti atti ad offendere la persona;

ATTESO CHE l'innequivocabile attitudine ad offendere di tali contenitori di vetro o lattine costituisce potenziale pericolo per la pubblica incolumità laddove il loro uso e porto avvenga in modo improprio ed in circostanze tali da indicare il loro possibile impiego in sostituzione ed a guisa di arma propria;

AVUTO, altresì, RIGUARDO del fatto che per le particolari circostanze di tempo e di luogo relative all'evento in discorso il porto ingiustificato di qualsiasi altro strumento, ancorchè non espressamente previsto come arma da punta e da taglio o comunque arma propria, può essere chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona;

RITENUTO inoltre necessario e opportuno, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequenteranno le aree ove avranno luogo le iniziative vietare la vendita per asporto e la somministrazione (con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto) di bevande qualunque genere contenute in contenitori di vetro – o consimile materiale soggetto a frammentazione – (prevedendone la sostituzione con contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico-sanitaria), così come la somministrazione di bevande superalcoliche (> 21 gradi), agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli privati ed altri punti di ristoro siti all'interno delle aree - strade e piazze - interessate dall'evento di cui trattasi.

RICHIAMATI :

- Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente “Delle autorizzazioni di polizia” e “Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”
- Il D.L. n. 92/2008, convertito con L. n. 125/2008
- Gli artt. 7bis e 54 del D. Lgs. N. 267 e ss. mm. e ii.
- L'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 5.08.2008 del Ministero dell'Interno.
- L'art.8 del D.L. 14/2017 come convertito con modificazioni, in legge n. 48/2017.
- Il D. Lgs. 114/1998
- La legge n. 689/81
- La circolare della Prefettura di Modena prot. 43262 del 22.06.2017.
- L'art. 4, 2° comma, della legge 18 aprile 1975 n° 110, in materia di strumenti ed oggetti atti ad offendere;
- La circolare del Capo della Polizia Prefetto Gabrielli, n° 1991 del 7.06.2017 in materia di gestione della sicurezza degli eventi.
- La circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, Prefetto Piantadosi, N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018: direttiva in materia di modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

- La circolare della Prefettura di Modena del 19 luglio 2018 in ordine alla direttiva del Prefetto Piantedosi.

RICHIAMATO, altresì, il vigente **Regolamento Comunale di Polizia Urbana**, in particolare gli artt. 8 , 12 e 13 in materia di sicurezza urbana , nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche;

ORDINA

- Il divieto di **vendita per asporto** e la **somministrazione** (con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto) di *bevande di qualunque genere* contenute in **contenitori di vetro** – o consimile materiale soggetto a frammentazione – (prevedendone la sostituzione con contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico-sanitaria) , così come la **somministrazione di bevande superalcoliche (> 21 gradi)** , agli esercenti di pubblici esercizi , esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli privati ed altri punti di ristoro siti all'interno delle aree – strade e piazze – del centro storico del Capoluogo di Formigine interessate dall'evento di cui trattasi , **dalle ore 9,00 alle ore 23,00 di sabato 22 febbraio 2020 , dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di domenica 23 febbraio 2020, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 di martedì 25 febbraio 2020;**
- a chiunque circoli all'interno delle aree di cui al punto precedente il divieto di **portare al seguito recipienti e contenitori di vetro** – o consimile materiale vetroso soggetto a frammentazione – o **lattine** di qualsiasi genere, nonché di **consumare e detenere ogni genere di bevanda superalcolica (> 21 gradi)** nei medesimi giorni ed orari.
- a chiunque circoli all'interno delle aree di cui ai punti precedenti e nei medesimi orari, il divieto di **porto ingiustificato di qualsiasi altro oggetto o strumento**, ancorché non espressamente previsto come arma da punta e da taglio o comunque arma propria, **chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona;**
- il divieto di **detenzione e utilizzo di spray urticanti o dispositivi simili.**

AVVERTE

L'inosservanza dei predetti provvedimenti , in quanto legalmente emanati dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica , integra la violazione all'art. 650 del Codice Penale .

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro 60 giorni , al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna , sede di Bologna, o in alternativa, entro 120 giorni, può essere inoltrato ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune . Dell'adozione del provvedimento verrà data notizia anche mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune e diffusione agli organi di stampa.

, li 18/02/2020

Sindaco
Maria Costi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente